



Sistema Sanitario Regione Liguria

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO/CATTURA E TRASPORTO ANIMALI DA AFFEZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI.

Art. 1 – Oggetto e importo a base di gara.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di prelievo/cattura e trasporto animali da affezione ed ogni eventuale movimentazione di animali, dovuta a qualsiasi causa, compresa la sterilizzazione e reimmissione dei gatti sul territorio, a richiesta del personale ASL. Tali attività sono svolte sul territorio dei seguenti Comuni di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale n.5 "Spezzino": Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto Vara, Bugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Monterosso, Ortonovo, Pignone, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

L'importo **annuo** a base di gara non superabile è di Euro **103.000,00=** IVA esclusa di cui Euro **3.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, onnicomprensivo di tutte le attività indicate nel presente capitolato indipendentemente dal numero degli interventi effettuati e dal numero di animali catturati.

Campo di applicazione

- Cani e altri animali di affezione secondo quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281.

Riferimenti normativi e documentali

1. Legge 14 agosto 1991, n. 281 - *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*;
2. Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23 - *Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*;
3. Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 - *Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.*
4. Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - *Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.*
5. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 - *relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003*;
6. Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 - *relativo ai modelli di documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, all'istituzione di elenchi di territori e paesi terzi e al formato, al layout e requisiti linguistici delle dichiarazioni attestanti il rispetto di talune condizioni previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
7. Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 - *sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE ed il Regolamento (CE) 1255/97*;

8. Decreto 9 ottobre 2012, n. 217 - *Regolamento di attuazione dell'art. 177 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dall'art. 31 comma 1 della legge 29 luglio 2010 n. 120 in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.*

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di mesi 24 a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Alla data di scadenza del contratto la Ditta assegnataria sarà comunque tenuta a proseguire la prestazione, a richiesta dell'Azienda e alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 90 (novanta) giorni necessari all'individuazione del nuovo contraente.

Il servizio in oggetto potrà, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e previo preavviso di 30 giorni, essere interrotto in toto o parzialmente in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse.

Resta stabilito, comunque, che nessuna pretesa particolare potrà essere avanzata, nella fattispecie, dalla Ditta assegnataria.

Art. 3 – Responsabilità/mansioni

L'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 prima dell'inizio del servizio il nominativo l'indirizzo e recapito telefonico del proprio referente per gli adempimenti contrattuali.

Il titolare dell'autorizzazione al trasporto dovrà dichiarare all'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dall'incarico:

1. le proprie generalità, la ragione sociale, la sede legale e amministrativa (se diversa da quella legale), il codice fiscale e la partita I.V.A.;
2. l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi, ovvero del punto di lavaggio autorizzato presso cui si serve;
3. il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto animali (numero di targa di ciascuno);
4. i conducenti e/o guardiani di cui si avvale;
5. l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefono per poter essere rintracciato;
6. di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per poter consentire di adempiere alle disposizioni del Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004;
7. il numero di autorizzazione al trasporto posseduto, oltre alle specie e categorie di animali per cui è stata emessa l'autorizzazione;
8. il possesso:
 - a) della dichiarazione sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Regolamento (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza (per le autorizzazioni al trasporto "Tipo 1" - brevi viaggi);
 - oppure
 - b) del certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto [Regolamento (CE) 1/2005, art. 18, comma 2], rilasciato dal Servizio Veterinario di competenza (per le autorizzazioni al trasporto "Tipo 2" – lunghi viaggi);
9. la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;

10. la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;

L'appaltatore sarà responsabile del corretto svolgimento delle operazioni ed assicurerà un contatto continuo con il Veterinario Dirigente che ha responsabilità decisionale e di coordinamento.

Il personale, operatore tecnico, dipendente da Ditta aggiudicataria del Servizio, nell'espletamento delle proprie mansioni dovrà:

1. tenere un comportamento improntato alla serietà e alla correttezza;
2. attenersi alle disposizioni impartite da questa Struttura, nonché dal personale Dirigente Veterinario dell'Ufficio di Sanità Animale Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, incaricato della vigilanza sul rispetto di specifiche norme di legge;
3. essere dotato di apposito abbigliamento con dispositivi finalizzati a garantire l'incolumità fisica e la non trasmissibilità di malattia tra animali e tra animali e uomo;
4. essere dotato di tesserino di riconoscimento con foto tessera e identificativo di riconoscimento, da applicare al vestiario in modo da essere facilmente visibile.

Gli operatori incaricati del servizio di prelievo / cattura e trasporto di animali da affezione sono, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, incaricati di pubblico servizio.

Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale subordinato, alle proprie dirette dipendenze, adeguato per numero e qualifica professionale, fisicamente idoneo, tecnicamente preparato e addestrato all'esecuzione di tutte le prestazioni proprie del servizio ed opportunamente dotato di idonei indumenti di lavoro e di dispositivi di protezione individuale che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'appaltatore dovrà comunicare agli uffici indicati dall'azienda tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

La Ditta aggiudicataria, nei confronti del personale impiegato per l'espletamento del servizio, deve adottare ogni protezione e precauzione idonea ad evitare che il personale medesimo possa contrarre eventuali malattie e contagi (D.P.I.).

La Ditta aggiudicataria deve comunicare alla S.C. Sanità Animale ASL 5 l'elenco nominativo del personale e i numeri telefonici degli addetti alle operazioni di cattura e prelievo, nonché eventuali aggiornamenti precedentemente all'impiego di nuovo personale.

La S.C. Sanità Animale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 si riserva di verificare la preparazione/addestramento del personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria durante lo svolgimento dell'appalto.

La Ditta è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attinente ai rapporti di lavoro intercorrenti con il personale stesso ed è responsabile di ogni pregiudizio, infortunio o danno che possa derivare al medesimo con espressa manleva dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 da responsabilità di ogni tipo.

Il personale impiegato non dovrà prendere visione di documenti dell'Azienda e dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda medesima.

La Ditta assegnataria dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'impresa dovrà essere autonomamente in regola per quanto concerne l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

Art 4 – Automezzi, attrezzature, formazione ed istruzioni operative

La Ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare i seguenti automezzi ed attrezzature, in proprio possesso, aventi le caratteristiche minime di seguito indicate:

Automezzo destinato al trasporto di animali vivi:

Il trasportatore deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 10, o 11, del Regolamento (CE) 1/2005 per il trasporto delle specie animali oggetto di conferimento d'incarico.

In particolare, i mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature devono essere concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

- a. evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- b. proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
- c. essere lavabili e disinfettabili;
- d. evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
- e. assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
- f. garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;
- g. presentare una superficie d'impiantito antisdrucciolo;
- h. presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
- i. fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.
- j. nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.
- k. le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.
- l. i veicoli su cui gli animali sono trasportati devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi.

Automezzo destinato al trasporto di animali in stato di necessità

Oltre al mezzo sopra descritto, ai fini dello svolgimento del servizio occorrerà disporre di un mezzo con carta di circolazione conforme al Decreto 9 ottobre 2012 n. 217 per il trasporto di animali in stato di necessità. Pena decadenza dall'incarico, il titolare della carta di circolazione dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) il numero di autorizzazione al trasporto posseduto, oltre alle specie e categorie di animali per cui è stata emessa l'autorizzazione;

b) il possesso della dichiarazione sotto forma di check-list, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Regolamento (CE) 1/2005 (1 check-list per ogni mezzo di trasporto), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza (per le autorizzazioni al trasporto "Tipo 1" - brevi viaggi); oppure del certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto [Regolamento (CE) 1/2005, art. 18, comma 2], rilasciato dal Servizio Veterinario di competenza (per le autorizzazioni al trasporto "Tipo 2" – lunghi viaggi).

Dotazione minima in attrezzature.

- Gabbie di cattura metallica dotata di un meccanismo a scatto o ghigliottina, trasportini di materiale resistente lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguata alla specie animale trasportata;

- barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all'interno del veicolo;
- strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti (es. reti di cattura, museruole di dimensioni diverse, laccio o bastone distanziale, guinzagli e collari, pinza cattura gatti e piccoli animali);
- Sacchi in plastica robusti.
- lettore microchip.
- telefono cellulare con sistema per la registrazione delle conversazioni.

Formazione

I titolari della carta di circolazione sono responsabili della formazione del personale operativo. La formazione, fermo restando le norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs 81/2008), deve riguardare in particolare:

- nozioni relative al comportamento delle specie trasportate;
- nozioni sulle corrette modalità di cattura, contenimento e manipolazione delle specie animali trasportate al fine di minimizzare lo stress e ridurre il rischio di traumi e lesioni agli animali e agli operatori;
- il responsabile della formazione fornisce agli operatori le procedure cui devono attenersi;

ISTRUZIONI OPERATIVE:

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 le proprie Istruzioni Operative relative agli interventi di pulizia, disinfezione e disinfestazione degli automezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi, ordinari e straordinari.

Tali istruzioni devono indicare le modalità di conduzione e di verifica degli interventi di sanificazione adottati dopo ogni scarico di animali ed i principi attivi utilizzati, nonché la frequenza e le modalità degli interventi straordinari di pulizia, disinfezione e disinfestazione ed i principi attivi utilizzati.

La S.C. Sanità Animale può in qualunque momento chiedere - anche telefonicamente - al personale addetto, di prendere in visione i mezzi, le attrezzature in dotazione, nonché il loro utilizzo, sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative alle attrezzature, alla gestione dei mezzi ed alla disinfezione e disinfestazione degli stessi (attrezzature e mezzi) utilizzati per l'espletamento del servizio.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere garantito 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, e dovrà essere organizzato sulla base delle seguenti indicazioni.

Il Servizio Veterinario riceve e/o trasmette la richiesta di intervento, completa di nominativo e numero telefonico del richiedente e chiara indicazione del luogo dove prestare l'intervento, tramite posta elettronica, telefono dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 17.00.

È cura del personale della S.C. Sanità Animale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 accertarsi, nel caso lo ritenga opportuno, della effettiva necessità di intervento.

In caso di urgenze le richieste possono essere inoltrate, in orari diversi da quelli indicati, tramite il 118.

E' ritenuto motivo di immediata recessione dal contratto di appalto l'intervento compiuto dietro chiamata di altro soggetto.

Il Direttore della S.C. Sanità Animale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 o suo sostituto può comunque delegare in ogni momento la possibilità di richiesta diretta di intervento a qualsiasi altra terza parte ritenga opportuno.

Al momento della richiesta di intervento l'operatore compila apposito modulo M01_P_SA_02.01, nel quale sono riportate tutte le notizie ricevute, utili per eseguire l'intervento e per i successivi adempimenti; il modulo deve sempre essere compilato in modo leggibile ed in tutte le sue parti e, nel caso che eventuali interessati rifiutino di firmare, l'operatore deve specificare ciò sul modulo stesso.

L'operatore deve comunicare immediatamente, tramite telefono, la richiesta di intervento ricevuta alla Polizia Locale o personale del Comune competente per territorio, in presenza di preventivo accordo con la S.C. Sanità Animale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, ma non deve ritardare in alcun modo l'intervento per attendere il loro arrivo.

L'intervento deve essere iniziato entro 30 minuti dalla disposizione di intervento da parte del Servizio Veterinario o del 118 e l'operatore deve essere nella località segnalata entro un'ora dalla disposizione di intervento.

E' ritenuto motivo di immediata recessione dal contratto di appalto l'intervento iniziato in ritardo e con raggiungimento della località segnalata oltre i tempi sopra indicati.

In caso di necessità il personale del Servizio Veterinario o l'operatore contatta telefonicamente il Comando di Polizia Municipale del Comune nel cui territorio deve avvenire la cattura e, se necessario, concorda quando intervenire, in modo da garantire la presenza di addetti alla vigilanza per affrontare particolari circostanze: resistenza dei cittadini, difficoltà nell'individuare gli animali da catturare.

Modalità di cattura, ritiro, rilascio e trasporto.

Gli operatori sono obbligati ad eseguire gli interventi di cattura, prelievo, rilascio e trasporto, richiesti che dovranno interessare cane e gatti anche aggressivi, ammalati, feriti e comunque ritenuti potenziali causa di pericolo.

In deroga a quanto disposto al punto precedente, in via del tutto eccezionale, e solo nel caso in cui la richiesta di intervento riguardi animali particolarmente indocili e pericolosi per l'incolumità fisica delle persone, gli addetti alla cattura degli animali possono richiedere la presenza del Veterinario ASL che può utilizzare sostanze chimico-farmacologiche per sedare l'animale.

Gli interventi di prelievo/cattura di animali feriti, traumatizzati o malati da trasportare alla struttura sanitaria devono essere eseguiti nel più breve tempo possibile.

Gli interventi di prelievo/rilascio sul territorio di animali da sottoporre o sottoposti a sterilizzazione e di animali dalle/alle strutture sanitarie, devono essere effettuati rispettando le tempistiche indicate dal Veterinario ASL 5 .

Gli interventi di trasporto di animali da un luogo all'altro sul territorio, devono essere effettuati rispettando le tempistiche indicate dal Veterinario ASL 5 .

La cattura deve essere effettuata con apposito laccio o bastone distanziale (rigido o flessibile), gabbia trappola od altra attrezzatura idonea. Non è consentito l'uso di esche sedative.

INDUMENTI E ACCESSORI PER LA PROTEZIONE DURANTE L'ACCALAPPIAMENTO:

- 2 Guanti antimorso EN 388-94
- Manica antimorso
- Visiera protettiva completa di calotta
- Tuta antimorso
- Materiale di protezione monouso (guanti e mascherina)

L'operatore procede alla cattura dell'animale rinvenuto vagante sul territorio di competenza dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, effettua immediatamente la lettura del microchip mediante il dispositivo di identificazione e comunica telefonicamente tale numero identificativo, se presente, al personale della S.C. Sanità Animale che accede direttamente alla Banca Dati Regionale e verifica la proprietà.

Gli animali così rintracciati possono essere subito restituiti al proprietario/detentore, tale operazione viene documentata sul modulo M01_P_SA_02.01, sottoscritto dall'operatore e dal proprietario dell'animale o suo delegato oppure condotti, quando possibile, presso la sede della S.C. Sanità Animale e restituiti ai proprietari se costoro sono in grado di ritirarli in orario di servizio, con addebito delle spese di cattura, di inserimento del microchip identificativo e di ogni eventuale onere ulteriore.

Gli animali non rintracciabili nella Banca Dati Regionale, in presenza di elementi identificativi dei proprietari, sono condotti, quando possibile, presso la sede della S.C. Sanità Animale, identificati con inserimento del microchip e restituiti ai proprietari se costoro sono in grado di ritirarli in orario di servizio, con addebito delle spese di cattura, di inserimento del microchip identificativo e di ogni eventuale onere ulteriore.

In tutti gli altri casi, previa esecuzione delle operazioni di identificazione e profilassi presso la S.C. Sanità Animale quando possibile, i cani sono condotti dagli operatori alla struttura di ricovero indicata dal Comune competente per territorio di ritrovamento.

Gli animali devono essere trasportati e consegnati, in base al territorio comunale in cui sono stati prelevati o catturati, ad una delle strutture indicate in apposito elenco redatto e mantenuto aggiornato dalla S.C. Sanità Animale, secondo le indicazioni dei diversi Comuni, provvedendo anche a informare telefonicamente il referente del Comune interessato se indicato nell'elenco anzidetto.

La consegna avviene esclusivamente in strutture di ricovero o sanitarie presenti nel territorio della provincia della Spezia.

Tutte le operazioni sono registrate sul modulo M01_P_SA_02.01.

Per tutti gli interventi, anche nel caso di animali restituiti al proprietario/detentore, il modulo M01_P_SA_02.01, completo di tutte le indicazioni richieste nel caso di cattura, o parzialmente compilato, nel caso di mancata cattura, è inviato entro le ore 8:30 del giorno feriale successivo, a mano o mediante posta elettronica, alla S.C. Sanità Animale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 ed al Comune della località dove è avvenuto l'intervento.

In caso di cattura di animale morsicatore di persone e/o altri animali, l'operatore deve avvisare il canile interessato per il periodo di osservazione dettato dal personale Veterinario dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5.

Fermo restando che la consegna avviene esclusivamente presso la sede del Servizio Veterinario o in strutture di ricovero o sanitarie presenti nel territorio della provincia della Spezia, il Direttore della S.C. Sanità Animale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 può modificare in ogni momento le modalità suddette, inserendo consegne intermedie o differite rispetto alla cattura e può richiedere interventi straordinari.

In caso di prelievo / cattura di animali feriti, traumatizzati o malati da trasportare alla struttura sanitaria nel più breve tempo possibile, le operazioni sopra descritte sono attuate dopo la consegna alla struttura sanitaria.

Art 6 – Rischi e assicurazione

Il Servizio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con ogni possibile rischio esclusivamente a carico della Ditta aggiudicataria.

L' Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio. L'impresa aggiudicataria è comunque responsabile di qualsiasi tipo di danno derivante dall'esecuzione del servizio, verso terzi, verso l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 comprese persone e/o merci e/o attrezzature trasportate.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivati da comportamenti anche omissivi del proprio personale per tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà dell'Amministrazione o in uso della stessa, responsabilità civile verso terzi comprensiva dell'estensione di danni da incendio per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 R.C.O. (Responsabile Civile Operatori) ed Euro 1.500.000,00 R.C.T. (Responsabile Civile verso Terzi) per persona.

Art. 7 – Corrispettivo

L'offerta dovrà essere formulata, a canone annuo, nei modi e nei termini indicati nella lettera d'invito.

Art. 8 – Criteri di assegnazione

Quanto richiesto nella documentazione tecnica, sarà esaminato da una Commissione Tecnica all'uopo costituita che valuterà gli aspetti tecnico-qualitativi ed attribuirà il punteggio relativo alla qualità.

Il servizio sarà valutato, sotto il profilo tecnico-economico in base al punteggio che verrà attribuito con i seguenti criteri:

PREZZO: MAX PUNTI 40

QUALITÀ: MAX PUNTI 60

Il punteggio qualità verrà attribuito in base ai seguenti elementi di valutazione:

- **Modalità con cui si intende svolgere il servizio: punti max 10;**
- **Numero di operatori impiegati giornalmente, curricula professionale del personale e corsi di formazione: punti max 30;**
- **Automezzi, strumenti ed attrezzature impiegati: punti max 15;**
- **Eventuali migliorie proposte: punti max 05.**

Non saranno ammesse alla fase successiva le Ditte che avranno ottenuto un punteggio di qualità inferiore alla metà più 1 (uno) del punteggio massimo allo stesso attribuibile, pertanto inferiore a punti 31 (trentuno).

La fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

E' facoltà dell'ASL di sospendere la gara e/o di non aggiudicare la fornitura sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenute idonea rispetto alle esigenze dell'Azienda, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti, senza che i concorrenti possano vantare diritti o attese di sorta. Fino all'assegnazione definitiva della fornitura, l'Azienda si riserva altresì la facoltà di revocare la procedura di assegnazione, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 9 – Penali

La ditta assegnataria è soggetta al pagamento di penali nei casi in cui non effettui in tutto o in parte o effettui con ritardo le prestazioni previste nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato, e più precisamente:

- mancata esecuzione dei servizi così come puntualmente descritti nel presente capitolato Euro 1.000,00 per ogni giorno;
- servizio viziato, difforme da quanto disposto dal presente capitolato: 20% dell'importo mensile fatturato.

E' in ogni caso fatta salva per l'Azienda la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto, ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 10 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento di una delle parti la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del Codice Civile.

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di risoluzione del contratto indicati nella normativa nazionale e regionale relativo alla procedura di acquisti in argomento.

Nel caso in cui la Ditta sospenda arbitrariamente l'esecuzione del servizio anche per un solo giorno l'Azienda ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta e, conseguentemente, di adottare le misure sopraindicate senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo.

Art. 11 - Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto fa sorgere per l'Azienda il diritto di affidare a terzi le forniture previste dall'appalto o la parte rimanente di esse, per danno derivante dall'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 – Fatturazione – Pagamento

Il canone del servizio sarà liquidato dalla S.C. Programmazione Gestione ed Acquisti, Gestione Magazzino Economale, posticipatamente con cadenza mensile, ed il pagamento avverrà, previa verifica della corretta esecuzione del servizio erogato dal soggetto aggiudicatario, entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

A fronte del servizio effettuato la Ditta emetterà una fattura a cadenza mensile, con la trasmissione di report riportante le ore e interventi effettuati.

Le fatture dovranno essere indirizzate a: Azienda Sociosanitaria Ligure, Via Fazio, 30 – 19121 La Spezia, C.F. 00962520110 - **Codice Univoco Ufficio UFQ5NO** e dovranno obbligatoriamente contenere il CIG identificativo del presente procedimento.

La liquidazione delle fatture avverrà ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche. Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta

L'Appaltatore dovrà fornire tutti i dati necessari alla Stazione Appaltante per richiedere allo Sportello Unico della Previdenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché le modifiche di tali dati che, eventualmente, si verificassero nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla regolarità contributiva accertata tramite il DURC, acquisito trimestralmente dalla Stazione Appaltante.

A richiesta della stazione appaltante dovranno essere presentate le buste paga di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto. Fino alla produzione della predetta documentazione rimarrà sospeso il pagamento delle fatture emesse.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi suddetti, l'Azienda sospenderà il pagamento delle fatture. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

Art. 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del contratto di fornitura sarà competente in via esclusiva il Foro della Spezia.

Art. 15 Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 in particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza.

IL DIRETTORE
S.C. SANITÀ ANIMALE